

G.F.

Cartella

I

CISL

CISL

Federazione Italiana Metalmeccanici

MILANO - Via Panfilo Castaldi, 24

REGOLAMENTAZIONE DEGLI OPERAI SIDERURGICI

(Testo dell'accordo raggiunto con la Confindustria il 7-12-1955)

*La F.I.M. presenta ai lavoratori
il testo dell'accordo con la sola
precisazione :*

**L'impostazione data alla materia dalla
nostra Organizzazione e le promesse
fatte ai lavoratori sono uguali al risul-
tato ottenuto.**

(Supplemento al "Ragguaglio.. - Dicembre 1955) Tip. Martinelli - Milano

SUDDIVISIONE DELLE MAESTRANZE

Gli operai degli stabilimenti siderurgici intendendosi per tali gli stabilimenti elencati al par. C) del Capitolo « Campo di applicazione del contratto » sono suddivisi in due gruppi:

1° gruppo - operai addetti alle produzioni e ai procedimenti elencati nel suddetto paragrafo C) nonchè operai addetti ai relativi servizi ausiliari intendendosi per tali i servizi la cui attività è connessa alle produzioni e ai procedimenti elencati nello stesso par. C).

2° gruppo - tutti gli altri operai.

Servizi ausiliari:

Salvo eventuali variazioni rese necessarie dalla diversa attrezzatura di qualche stabilimento o da particolari sistemi di lavorazione, sono da considerarsi ausiliari del 1° gruppo gli operai addetti ai seguenti servizi: muratori, elettricisti, fabbri e meccanici addetti stabilmente all'esercizio; addetti alla preparazione di elettroidi; addetti ai servizi idraulici e di ventilazione; addetti alle caldaie e alle scorie; gassisti; addetti alle provviste per rifornimento dei forni e dei treni di laminazione; addetti al servizio di finitura ed al passaggio al piazzale dei lingotti, delle barre, dei laminati, profilati, trafilati e fucinati; addetti alla sorveglianza delle prove chimiche e meccaniche esclusi quelli dei servizi generali; addetti al controllo delle calorie; addetti al laboratorio controllo ed esperienze (ricevitori ed operatori di turno al servizio acciaierie, ricevitori del collaudo di turno al servizio laminatoi); addetti al ritiro del materiale ai treni di laminazione e della fucinatura.

Le eventuali variazioni di cui al precedente capoverso saranno concordate tra le organizzazioni sindacali competenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori le quali potranno farsi assistere, rispettivamente, dai rappresentanti dell'azienda interessata e dalla Commissione Interna o da una rappresentanza di essa. Tali variazioni costituiranno, nei con-

fronti dello o degli stabilimenti cui si riferiscano, parte integrante del presente contratto.

Fonderie di getti di acciaio

Nelle fonderie di getti di acciaio, intendendosi per tali quelle indicate al paragrafo c) lettera b) del capitolo « Campo di applicazione del contratto » appartengono al 1° gruppo siderurgici gli operai addetti:

alle provviste per il rifornimento dei forni;

alla elaborazione della colata (dalla carica alla colata in secchia);

alla calata in secchia e al riempimento delle forme;
al servizio fosse;
alla preparazione elettroidi;
ai servizi idraulici e di ventilazione;
alle caldaie e alle scorie;
alla sorveglianza delle prove chimiche e meccaniche, esclusi quelli dei servizi generali;
al controllo delle calorie;
al laboratorio controllo ed esperienze;
al passaggio al piazzale dei getti o dei lingotti;
muratori, elettricisti, fabbri e meccanici addetti stabilmente all'esercizio delle operazioni di cui sopra

PAGHE DI POSTO

Gli operai del 1° gruppo direttamente addetti alle produzioni e procedimenti di cui al paragrafo C) della premessa al contratto sono retribuiti con la paga base di posto della piazza di lavoro alla quale sono di volta in volta adibiti, fermo restando quanto disposto dall'art. (passaggio temporaneo di mansioni).

Uguale criterio viene adottato per gli operai del 1° gruppo addetti ai servizi ausiliari specificato nell'art. (suddivisione delle maestranze) semprechè partecipino al cottimo collettivo della relativa squadra di produzione siderurgica, nonchè per i gassisti, addetti al servizio di finitura ed al passaggio al piazzale dei lingotti, delle barre, dei laminati, dei profilati, dei trafilati e dei fucinati anche se non partecipanti al cottimo collettivo della squadra di produzione siderurgica.

Le paghe basi di posto per le piazze di lavoro sono quelle derivanti dalla precedente regolamentazione contrattuale modificate in virtù degli accordi salariali di carattere generale, di eventuali accordi aziendali o di atti unilaterali dell'azienda.

La paga base di posto non dovrà, per la manovalanza, essere in ogni caso inferiore:

— al minimo di paga base contrattuale per la categoria del

manovale specializzato del secondo gruppo, per la manovalanza che fa parte della squadra di produzione siderurgica;

— al minimo di paga base contrattuale del manovale comune del secondo gruppo per la manovalanza che non fa parte della squadra di produzione siderurgica.

Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo, i prospetti riportanti tali paghe basi di posto saranno depositati da ogni stabilimento siderurgico presso l'Organizzazione industriale competente per territorio, che provvederà a darne copia alle corrispondenti Organizzazioni dei lavoratori.

Le Associazioni locali dei lavoratori si incontreranno entro il mese successivo alla data stabilita per la rimessa dei prospetti predetti, con la corrispondente Associazione degli industriali per redigere, nei confronti di ogni singolo stabilimento siderurgico, il verbale che riporterà l'elenco delle paghe basi orarie di posto e relative quote di contingenza vigenti in quel momento per tutti gli esercizi rientranti nelle attività del primo gruppo. Tale verbale sarà vistato dalle Federazioni Nazionali di Categoria.

Nel caso di installazione di nuovi impianti o di modifiche a quelli esistenti, le paghe basi orarie per i singoli posti di lavoro

saranno determinate in relazione all'affinità di mansioni esistenti nello stabilimento. Qualora invece il nuovo impianto riguardi uno stabilimento di nuova costruzione, per cui non si possa riscontrare l'affinità suddetta, le Associazioni Sindacali concorderanno le direttive perchè nella determinazione delle paghe di posto l'azienda si conformi alla situazione di paghe basi esistenti presso un altro impianto similare indicato di comune accordo dalle Associazioni stesse.

Per gli operai addetti ai servizi ausiliari di cui all'art. (suddivisione delle maestranze) che non partecipino ai cottimi collettivi di squadra verranno osservate le norme fissate per gli operai del secondo gruppo.

Negli articoli del presente contratto in cui si richiama la paga base contrattuale, tale denominazione, per gli operai del 1° gruppo, si intende sostituita con «paga base di posto», mentre per paga base di fatto si intende la paga base di posto con l'aggiunta dell'eventuale aumento personale.

La paga base di posto sarà quella del posto di lavoro occupato nel momento in cui sorge il diritto al trattamento previsto nel singolo articolo ogni qualvolta vi è immediata connessione tra lavoro prestato e trattamento economico, come ad esempio: compenso per lavoro straordinario, festivo, notturno; utile di cottimo; multe.

La paga base di posto sarà quella del posto prevalentemente occupato in uno dei periodi sotto indicati e per i casi relativi, ogni qualvolta non vi è l'immediata connessione sopra enunciata:

— periodo di paga in corso: per il trattamento delle festività nazionali ed infrasettimanali; indennità sostitutiva del preavviso; congedo matrimoniale;

— quattro settimane o due quindicine di effettivo servizio immediatamente precedenti il godimento delle ferie o la maturazione del diritto al premio di anzianità o la maturazione del diritto alla gratifica natalizia o la risoluzione del rapporto di lavoro: per il calcolo delle corrispondenti indennità.

Dichiarazioni a verbale

a) - La variazione della contingenza sarà attuata osservando i criteri per tale scopo adottati ed attualmente vigenti nei singoli stabilimenti.

b) - Nel caso in cui il licenziamento o il congedo matrimoniale si verificino mentre l'operaio è sospeso, per periodo di paga in corso si intende l'ultimo periodo di paga che ha immediatamente preceduto la sospensione.

Dichiarazione provvisoria

Nel testo dell'articolo «Definizione delle categorie operai» del presente contratto verrà inserita la seguente formula:

«Gli operai degli stabilimenti metalmeccanici e degli operai di 2° gruppo degli stabilimenti siderurgici sono suddivisi in categorie, secondo la definizione qui appresso riportate».

PASSAGGIO TEMPORANEO DI MANSIONI

L'operaio siderurgico retribuito con paga di posto, quando passa a mansioni inferiori, viene retribuito con il guadagno che realizza nelle nuove mansioni e percepisce inoltre una integrazione pari alla differenza esistente tra la paga base di posto inerente alla sua qualifica, maggiorata dell'eventuale aumento personale, e quella vigente per le mansioni di grado inferiore alle quali è stato assegnato. L'integrazione stessa verrà però corrisposta solo fino a concorrenza della retribuzione complessiva (escluse eventuali indennità di calore, di disagio, speciali e simili, inerente alla piazza di lavoro, realizzata nella piazza di lavoro in merito alla sua qualifica nei due ultimi periodi di paga se il mezzo di produzione è inattivo e nel periodo di paga in corso se il mezzo di produzione è in funzione.

Tale integrazione concorre a formare la retribuzione globale di fatto ai fini di quegli istituti contrattuali in cui si fa riferimento alla retribuzione globale di fatto (oppure alla retribuzione globale).

L'operaio siderurgico retribuito con paga di posto, quando passa a mansioni superiori viene retribuito con il guadagno relativo alle nuove mansioni.

L'occupazione per 65 giorni consecutivi o per 130 giorni saltuariamente in un anno di un posto di lavoro vacante per abbandono definitivo del precedente occupante, fa acquisire all'operaio del 1° gruppo la relativa qualifica (at-

trappore, lanimatore, 1° al forno, ecc.).

Non si considera abbandono definitivo del posto di lavoro l'assenza causata da permesso o congedo, malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, ferie, servizio militare di leva, richiamo alle armi, quest'ultimo di durata non superiore ai sei mesi, aspettativa.

All'operaio siderurgico pagato con paga di posto che venga adibito ad altri lavori a causa della interruzione dell'esercizio del mezzo produttivo in conseguenza del ciclo periodico stagionale, verrà corrisposto il salario relativo a tali lavori senza alcun riferimento alla precedente posizione retributiva. Sono considerate attività stagionali le produzioni di ghisa e ferroleghie al forno elettrico.

Qualora il passaggio ad un posto di lavoro che comporti una minore retribuzione sia definitivo, non si farà luogo alla corresponsione della integrazione di cui al primo alinea del presente articolo e l'anzianità di servizio fino a quel momento maturata sarà liquidata, alla risoluzione del rapporto, con la paga base del posto prevalentemente occupato nelle 4 settimane o 2 quindicine di effettivo servizio immediatamente precedenti il passaggio stesso salvo che l'ultima paga base non sia superiore a quella soprarichiamata nel qual caso l'intera liquidazione verrà calcolata su tale ultima paga base.

LAVORI INDIRECTAMENTE PRODUTTIVI

Agli effetti del presente articolo sono considerati lavori indirettamente produttivi le seguenti operazioni:

— ai gassogeni, forni di distillazione, forni di fusione e forni di riscaldamento:

1. riparazioni
2. riscaldamento od alimento
3. pulizia di valvole, di tubazioni, di collettori, di griglie, di pozzetti, di condotti di alimento del carbone o lignite.

— ai treni di laminazione:

1. cambio di cilindri
2. cambio di gabbie
3. cambio di cuscinetti, di manicotti, di allunghe
4. pulizia generale.

— alla trafilatura a caldo:

1. riparazione.

— alla fucinatura:

1. attrezzaggio
2. riparazione.

— alla stagnatura e piombatura:

1. riparazioni
2. pulizia generale.

1. - A) - Qualora durante un turno di lavoro il processo produttivo venga interrotto per la esecuzione delle operazioni sopra elencate, gli operai ad esse addetti, semprechè componenti la stessa squadra di produzione, percepiranno, oltre alla paga base oraria di fatto, un compenso la cui misura non dovrà essere inferiore all'85 % dell'utile medio orario

di cottimo realizzato nel periodo di paga in corso nel posto di lavoro cui erano addetti al momento in cui sono stati comandati ad eseguire le operazioni stesse.

1. - B) - Qualora gli stessi lavori vengano eseguiti nel periodo di normale fermata della produzione nell'intervallo tra il termine di una successione settimanale di turni e la ripresa di quella seguente, gli operai addetti, semprechè appartenenti alle squadre dello stesso mezzo di produzione al quale si eseguono le operazioni di cui sopra, verranno retribuiti con una retribuzione pari a quella media oraria realizzata per le ore ordinarie (escluse quindi le maggiorazioni corrisposte per le ore notturne, straordinarie, festive) nel periodo di paga nel quale si verificano le prestazioni suddette.

2. - Qualora per la esecuzione dei lavori stessi il personale di squadra necessario debba fare ore in più del turno normale giornaliero indispensabile al regolare andamento del lavoro stesso, tali ore saranno retribuite con una retribuzione oraria uguale a quella media realizzata nel periodo di paga in corso per le ore di lavoro ordinarie (escluse quindi le maggiorazioni corrisposte per le ore notturne, straordinarie, festive) maggiorate di un compenso pari a quello fissato dall'art. 12 per il lavoro straordinario e che non sarà con questo cumulabile. Tale maggiorazione sarà calcolata con gli stessi criteri stabiliti dal predetto art. 12.

SOSTITUZIONE DI PERSONALE DI SQUADRA ASSENTE

L'azienda deve provvedere alla sostituzione dell'operaio componente la squadra di produzione (laminatoi, forni fucinatura) che fosse assente.

Ove ciò eccezionalmente non possa avvenire ed i restanti operai della squadra provvedano a ripartirsi il lavoro dell'assente, la retribuzione globale di fatto che sarebbe spettata allo stesso verrà ripartita tra gli operai della squadra che hanno partecipato al lavoro in sostituzione dell'operaio assente.

Chiarimento a Verbale

L'eccezionale impossibilità di cui al secondo comma dell'articolo « Sostituzione di personale di squadra assente » non può protrarsi, per lo stesso operaio, oltre il primo giorno di lavoro in cui si verifica l'assenza.

VARIAZIONE NELLE SQUADRE AI FORNI ED AI TRENI

Qualora in conseguenza di modifiche apportate alla composizione di una squadra, il guadagno dei suoi componenti dovesse diminuire o non fosse più adeguato alla prestazione che viene richiesta ai componenti stessi, si seguirà la procedura stabilita dall'art. 10; parte comune, del presente contratto.

LAVORATORE, anche la conclusione di questo accordo ti dimostra che l'unica Organizzazione che non ha dato impostazioni demagogiche alle trattative e che ha mantenuto fede alle richieste avanzate è la

F. I. M. - C. I. S. L.